



# COMUNE DI SALA BAGANZA

## Provincia di Parma

---

### ORDINANZA SINDACALE

---

N° 98 DEL 16/12/2016

OGGETTO: PROVVEDIMENTO URGENTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI DAI POSSIBILI DANNI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFIZI PIROTECNICI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO

#### IL SINDACO

CONSIDERATO che:

-in occasione delle festività di fine anno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi, mortaretti, lancio di razzi e fuochi d'artificio;  
-che ogni anno la cronaca nazionale riferisce di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di simili prodotti;  
-che esiste un oggettivo pericolo, trattandosi di materiale esplosivo, per chi lo maneggia e per chi ne venisse fortuitamente colpito;

-che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico di animali domestici in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare evidenti reazioni di spavento, in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva, li porta spesso a perdere l'orientamento esponendoli così al rischio di fuga e smarrimento con facili probabilità di causare ed essere vittima di incidenti stradali;  
-l'esplosione di botti e petardi può causare danni materiali al patrimonio pubblico e privato nonché all'ambiente naturale;

RITENUTO di appellarsi anche e soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni che tale consuetudine può avere per la sicurezza propria e degli altri;

RITENUTO necessario limitare l'uso di botti, petardi e simili al fine di garantire la sicurezza pubblica;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento atto a prevenire i fenomeni dianzi descritti, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d. lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, nr. 773;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTI gli artt. 650 e 703 del Codice Penale;

RICHIAMATO l'art. 1 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2008 in ordine all'incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.213;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

### **ORDINA**

1) su tutto il territorio comunale, il divieto assoluto, nell'intera giornata del 31 dicembre 2016 e del 1° gennaio 2017, dell'accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, in tutti i luoghi dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo l'uso dei botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio da utilizzarsi esclusivamente in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate;

2) ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000;

3) all'accertamento della violazione consegua, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n.689;

4) alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica di fare osservare la presente ordinanza;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale;

che sia trasmessa ai seguenti Enti:

- Prefetto della provincia di Parma
- Caserma dei Carabinieri di Sala Baganza
- Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Pedemontana Parmense
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Si informa che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento, potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Emilia Romagna da proporre nelle forme e nei termini (60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1189. E', altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio. -Responsabile del procedimento amministrativo Dott. Franco Drigani.

Dal Municipio, li 16/12/2016

*firmato digitalmente*

**IL SINDACO**

Aldo Spina